

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

34/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1074/21 Assegno unico per i figli, c'è la proroga per gli arretrati: mercoledì in Consiglio dei ministri il via libera al provvedimento

Arriva domani in Consiglio dei ministri la proroga dei termini per fare domanda di assegno unico con retroattività ai mesi precedenti. È quanto confermano fonti di governo, spiegano che la norma compare nell'ambito di un decreto di proroga di termini inserito all'ordine del giorno della riunione.

Il 30 settembre scade il termine per fare domanda dell'assegno con retroattività: la norma fisserà una data più avanzata per permettere a chi non è ancora riuscito di fare domanda per ottenere l'assegno da luglio.

Assegno unico: cos'è

L'**assegno temporaneo** è una prestazione transitoria destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti per **ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affidopreadottivo, prevista dal primo luglio al 31 dicembre 2021**. La misura, messa in atto per dare sostenere nell'immediato la genitorialità e la natalità, è stata adottata in attesa dell'attuazione dell'**assegno unico e universale**, prevista per gennaio 2022, che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

La **Legge 1° aprile 2021, n. 46** "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" è **entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2021**

L'assegno è annuale e viene corrisposto **ogni mese fino al compimento del primo anno** di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi a partire dal 2020 la prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell'**accesso universale**, nei limiti di un importo minimo, anche per **Isee superiori alla soglia di 40.000 euro** o anche in assenza dell'indicatore Isee.

Assegno unico: i requisiti

Il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:

- **essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- **essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico** sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- **essere residente in Italia da almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero **essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale**;
- **essere in possesso di un ISEE in corso di validità**.

L'assegno viene erogato in funzione del **numero dei figli** e in misura decrescente all'aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).

In particolare:

- l'importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest'ultimo caso l'importo è maggiorato del 30%;

– l'importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.

Gli importi dell'assegno sono inoltre **maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità** presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di **Reddito di Cittadinanza**, l'**assegno temporaneo** viene calcolato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L'assegno temporaneo è **pagato mensilmente dall'INPS** sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l'ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN;
- libretto postale intestato al richiedente.

Il **pagamento** è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l'assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell'intero importo al genitore richiedente che convive col minore). **A tal fine l'altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l'opzione scelta.**

Assegno unico: come presentare la domanda

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla **homepage del portale INPS**, accedendo tramite le proprie credenziali;
- **contact Center** integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

Per maggiori informazioni consulta [il sito dell'Inps](#)

[Assegno unico per i figli, c'è la proroga per gli arretrati: mercoledì in Consiglio dei ministri il via libera al provvedimento - Orizzonte Scuola Notizie](#)